



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 2  
n. 154 del 15 novembre 2021**

**OGGETTO:** REVOCA DETERMINAZIONE N. 115 DEL 06 OTTOBRE 2021 E CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLA SOCIETA' GECOMAT SRL- REA MT- 49587

IL DIRIGENTE  
IN QUALITA' DI CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

**RICHIAMATI:**

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n 165/2001, successive modificazioni, ed in particolare l’art. 4 in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, ivi compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che istituisce la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”, avente sede legale in Potenza al Corso XVIII agosto 34 e sede secondaria in Matera alla Via Lucana 82;
- lo Statuto della Camera di commercio della Basilicata approvato con deliberazione del Consiglio n.8 del 17 dicembre 2018 come modificato con successive delibere consiliari n. 16 del 15 ottobre 2020 e n. 22 del 21 dicembre 2020;
- il D.P.R.2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- il “Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta n. 13 dell’11 gennaio 2019 e, in particolare, il titolo III recante la disciplina dell’organizzazione interna della Camera di commercio della Basilicata;
- la deliberazione della Giunta n. 14 dell’11 gennaio 2019, con cui si è proceduto all’individuazione definitiva delle Aree dirigenziali della Camera di Commercio della Basilicata;

**VERIFICATO CHE** l’argomento in oggetto rientra nell’ambito della competenza del Conservatore del Registro delle Imprese;



**RICHIAMATO** l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, rubricato "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", secondo cui "per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

- a. *il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;*
- b. *l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.*

*Il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.*

*Il conservatore del registro delle imprese comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese ((ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni)) per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e presentare domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.*

*A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività( ...) il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese. In caso contrario (...), **il conservatore del registro delle imprese**, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, **provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro medesimo**;*

## **CONSIDERATO CHE**

- per la società in oggetto risulta iscritto lo scioglimento senza liquidazione con Determinazione del Dirigente n. 55 del 04/05/2021;
- a seguito d' ispezione catastale sono risultate iscritte in capo alla società in oggetto 90 formalità per le quali non è stato possibile verificare immediatamente l'assenza della titolarità di beni iscritti in pubblici registri e pertanto, in relazione a quanto disposta dalla vigente normativa in materia , si è ritenuto opportuno revocare il provvedimento d'iscrizione d'ufficio dello scioglimento senza liquidazione, con Determinazione n. 115 del 06 ottobre 2021;

**PRESO ATTO CHE**, con nota Prot. 23601 del 09 novembre 2021 , per il tramite del notaio dr. Grassano Nicola, la società ha dimostrato di non avere beni intestati ed iscritti in pubblici registri;

**RITENUTO** pertanto opportuno, alla luce dell'attestazione notarile fatta pervenire dalla Società, revocare, per i motivi su esposti, la determinazione n. 115 del 06 ottobre 2021 e procedere alla cancellazione della società in oggetto, ricorrendo per la stessa i presupposti previsti dalla normativa in materia;



**ACCERTATI** il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente e delle procedure previste dall'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

**ATTESO CHE:**

- l' iter previsto dall'40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella Legge n. 120/2020 dispone che il provvedimento conclusivo dei procedimenti di cancellazione d'ufficio delle società dal R.I. debba avvenire con l'adozione da parte del Conservatore dello stesso R.I. di propria determinazione;
- lo stesso art 40 sopra indicato al comma 6 prevede che "Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese è comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione" e al comma 7 che "Contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese".

**VISTO** che per la società in oggetto è possibile procedere alla cancellazione d'ufficio

**DETERMINA**

- di revocare la Determinazione n. 115 del 06 ottobre 2021, con la quale si iscriveva d'ufficio la revoca dello scioglimento senza liquidazione della società Gecomat SRL, REA MT- 49587, CF: 00544030778;
- di disporre la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese della Gecomat SRL, REA MT-49587, CF: 00544030778;
- di comunicare agli interessati, ai sensi del comma 6 dell'art.40 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella legge n. 120/2020, entro 8 giorni dalla adozione, il presente provvedimento;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Giudice del Registro entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Cancellazioni d'ufficio – società di capitali", il presente provvedimento;
- di procedere, successivamente al decorso del termine di 15 giorni dalla comunicazione, all'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società ivi disposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE  
(dott. Vincenzo D'Elcio)



IL DIRIGENTE AREA 2  
(AVV. CATERINA FAMULARO)

Il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. Ove stampato, ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del suddetto Codice, lo stesso riproduce in copia l'originale informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso la Camera di Commercio della Basilicata. L'indicazione a stampa del soggetto firmatario responsabile dell'atto rende il documento cartaceo con piena validità legale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del d. lgs. 39 del 12 dicembre 1993.

**Referto di pubblicazione**

Esposto all'Albo camerale on line dal 15/11/2021 al 22/11/2021